

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA  
ED UNIONCAMERE LIGURIA  
IN TEMA DI INNOVAZIONE E RICERCA**

Tra

Unioncamere Liguria, partita IVA 02327650103, con sede in Genova, Via San Lorenzo 15/1, 16123 Genova, rappresentata dal proprio legale rappresentante Presidente Paolo Cesare Odone

e

l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche "Università"), codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126 Genova, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula del presente accordo di collaborazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2010;

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

**PREMESSO CHE**

- Unioncamere Liguria promuove e partecipa a reti socio-economiche, partenariati internazionali e reti di sistema volti a sostenere e diffondere la cultura di impresa tra le PMI regionali,
- attraverso il consorzio ALPS Liguria, essa è membro di "Enterprise Europe Network", rete europea che aiuta le PMI a sviluppare il loro potenziale in materia di innovazione e ricerca e sviluppo ed offre un sostegno alla sensibilizzazione alle politiche europee,
- a tal fine, il consorzio ALPS Liguria offre alle imprese supporto informativo, servizio di ricerca partners per azioni di trasferimento tecnologico e per la presentazione di progetti di ricerca;

**CONSIDERATO CHE**

- l'Università degli Studi di Genova, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, concorre al progresso culturale, sociale ed economico del Paese nel contesto territoriale e

nazionale, nella prospettiva dell'unità europea, riconoscendo anche nella formazione alle arti e alle professioni una modalità specifica di questo concorso;

- l'Università degli Studi di Genova promuove il trasferimento tecnologico anche attraverso azioni di promozione dei risultati della ricerca in vista di collaborazioni con le imprese e accordi di trasferimento tecnologico;

**convengono quanto segue:**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Le Parti riconoscono interesse comune a sviluppare forme di collaborazione e azioni comuni, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture per lo svolgimento di progetti di ricerca, al fine di una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.

### **Art. 2 – Obblighi delle Parti**

1. Unioncamere Liguria si impegna a trasmettere mensilmente all'Università – Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico e Servizio Supporto alla Ricerca - il seguente tipo di informazioni: selezione delle richieste/offerte tecnologiche reperibili sulle proprie banche dati e delle richieste/offerte di partenariato per progetti di ricerca a livello comunitario. Tale materiale sarà a completa disposizione degli Uffici suddetti che potranno utilizzarlo secondo le rispettive modalità a patto di menzionarne la fonte;
2. Unioncamere Liguria si impegna a collaborare all'aggiornamento del portale Diogene (<http://diogene.liguria.it/>) per quel che concerne la sezione del sito dedicata a "cerca/offri tecnologia" che rimanderà al sito [www.alpsliguria.eu](http://www.alpsliguria.eu) per maggiori informazioni;
3. Unioncamere Liguria e Università promuoveranno un tavolo di confronto sul tema della ricerca e del trasferimento tecnologico per concordare azioni comuni (seminari, formazione, ecc).
4. Università di Genova si impegna a fornire ad Unioncamere Liguria - Ufficio ALPS Liguria - indicazioni in merito alle tipologie di offerte/richieste di cui all'art. 1 da selezionare e fare pervenire ai propri Uffici;
5. Università si impegna altresì a veicolare ad ALPS Liguria richieste di ricerca partner pervenutegli da soggetti interni ed esterni che possano avere interesse a diramare anche sulle banche dati di pertinenza dell'Ufficio ALPS i propri profili.

6. Le parti si assumono la responsabilità per la qualità e la tempestività nel trasferimento delle informazioni.

### **Art. 3 – Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività oggetto del presente accordo le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comune, verificandone periodicamente la realizzazione.

### **Articolo 4 – Convenzioni attuative**

1. Le attività di cui all'art 1 saranno disciplinate dalle Parti in specifiche convenzioni attuative adottate nel rispetto del presente accordo quadro.

### **Articolo 5 – Oneri finanziari**

1. Il presente Accordo quadro non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri saranno determinati in una o più apposite convenzioni attuative di cui all'art 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Art. 6 - Durata**

1. Il presente Accordo quadro ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per eguale periodo mediante scambio di note da inviare con raccomandata A.R. entro tre mesi dalla scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine dell'Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

### **Art. 7 – Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

### **Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Unioncamere Liguria coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

### **Articolo 9 – Riservatezza**

1. Le Parti dovranno impegnarsi a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

## **Art. 10 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro di Unioncamere Liguria assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso Unioncamere Liguria.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Unioncamere Liguria ospitato nei locali dell'Ateneo.

## **Art. 11 – Coperture assicurative**

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali di Unioncamere Liguria sono in regola con le coperture assicurative per infortuni – morte - malattia professionale - danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Unioncamere Liguria garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

## **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 2), in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

## **Articolo 13 – Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione dell'Accordo la competenza spetta al Foro di Genova.

## Articolo 14 – Registrazione

L'Accordo si compone di n. 6 fogli e viene redatto in numero 2. originali e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Genova,

UNIONCAMERE LIGURIA

IL PRESIDENTE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL MAGNIFICO RETTORE

